



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 7 DEL 20 FEBBRAIO 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **PROSSIMA SCADENZA COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEI TITOLARI EFFETTIVI**

Si avvicina la scadenza per la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private. L'invio dovrebbe avvenire **entro il 15 marzo 2021**.

Pagina 6

- **LA FATTURA ELETTRONICA DAL 2021**

Passiamo all'esame delle novità che riguardano dal 1 gennaio 2021 l'emissione della fattura elettronica;

Pagina 11

- **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti 2021**

L'Inps ha reso note le aliquote contributive, i minimali contributivi e i massimali di reddito 2021 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali, con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021. Data la variazione dell'indice dei prezzi relativa al 2020 registrata dall'Istat come negativa (-0,3%) i minimali e massimali di reddito restano invariati rispetto all'anno scorso. Ugualmente resta immodificata l'aliquota principale riservata ai titolari e coadiutori oltre i 21 anni di età, mentre continua ad aumentare l'aliquota dei coadiutori under 21.

Nella scheda che segue rivediamo in sintesi i principali aspetti della disciplina e tutti i valori aggiornati.

Pagina 30

## AGGIORNAMENTO

---

- **CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE: DAL 15 FEBBRAIO NUOVO MODELLO**

Dal 15 febbraio è possibile utilizzare il nuovo modello per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta canoni di locazione da effettuarsi esclusivamente in via telematica entro il 31 dicembre 2021. L'aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito dell'estensione del credito d'imposta fino al 30 aprile 2021, disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 602), a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Per tali soggetti, il nuovo modello

consente quindi, di comunicare anche la cessione del credito d'imposta riferito ai canoni pagati relativamente ai mesi da gennaio ad aprile 2021.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo quali sono i passi da seguire per effettuare la cessione del bonus fiscale spettante.

Pagina 34

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 52

## IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

- **LE SENTENZA DELLA SETTIMANA**

Pagina 54

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 19.02.2021 AL 05.03.2021**

Pagina 56

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Il nuovo Governo Draghi ottiene la fiducia. Tra i primi obiettivi la riforma fiscale**

Sabato mattina 14 febbraio 2021 ha prestato giuramento il nuovo Governo Draghi. Nei discorsi per la fiducia tenuti mercoledì e giovedì rispettivamente a Senato e alla Camera il neopresidente ha enunciato i temi su cui lavorare, tra questi: la definizione del Recovery plan, **la riforma del fisco**, della pubblica amministrazione, della giustizia (civile e penale), e l'attenzione alla scuola, ma in primissimo luogo la campagna vaccinale Anticovid. L'orizzonte che il presidente Draghi ha delineato comprende inoltre i principi di europeismo e ambientalismo e di rinnovata attenzione alla riduzione del gender gap. In tema di riforma fiscale Draghi ha preannunciato una revisione profonda dell'Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività, ricordando l'esempio anche di altri paesi come la Danimarca. Funzionale al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

**Conguaglio IMU 2020: in cassa entro il 1° marzo**

**Il 1° marzo 2021 si andrà in cassa per versare il conguaglio del saldo IMU 2020** che sarà dato dalla eventuale differenza tra quanto versato entro il 16.12.2020 e quanto dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dai Comuni che hanno usufruito della proroga al 31.01.2021 per la pubblicazione delle delibere Comunali. Sul **sito Internet del MEF** sono consultabili gli elenchi dei comuni con le relative delibere di approvazione delle nuove aliquote.

**Occorre verificare se il proprio comune ha provveduto a modificare le aliquote e di conseguenza valutare:** l'eventuale eccedenza in negativo potrà essere compensata con gli importi del 2021, mentre se si è versato in più occorrerà presentare istanza di rimborso. **Si precisa che il termine di pagamento del conguaglio del 28 febbraio, cadendo di domenica, slitterà appunto al 1° marzo.**

**Cassa integrazione COVID le nuove istruzioni per il 2021**

Con una poderosa **circolare, la n. 28 del 17 febbraio 2021** l'inps illustra finalmente le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021. In particolare, vengono illustrate alcune novità riguardanti la cassa integrazione CIGO- CIG in deroga - assegno ordinario, CISOA - connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene precisato che: non ci sono variazioni nella modalità di presentazione delle richieste: per i periodi iniziati a gennaio le domande vanno presentate (entro il mese successivo all'inizio del

trattamento, quindi entro il 28.2.2021. Ugualmente, per la trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al **saldo, resta fissato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo, oppure entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se più favorevole all'azienda.**

L'accesso è consentito a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Infine, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio in corrispondenza del fine settimana, al fine di renderle maggiormente fruibili, le misure trovano applicazione - **in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 4 gennaio 2021.**

### **Agenzia delle Entrate: dal 1° marzo SPID, CIE e CNS per accedere ai servizi**

Dal 1° marzo, per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, i cittadini non potranno più ottenere le credenziali di Fisconline e quelle già in uso verranno progressivamente dismesse nei mesi a venire. I cittadini che utilizzano ancora le credenziali di Fisconline (codice fiscale, password e PIN), fornite a suo tempo dall'Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza, in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021. Dal 1° ottobre 2021, pertanto, le credenziali Fisconline non saranno più attive. Da quella data saranno utilizzabili solo le altre 3 modalità di identificazione e autenticazione già attive:

- ◆ SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale, per ottenerlo basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell'identificazione,
- ◆ CIE - Carta d'identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza (scopri come usare la CIE per accedere all'area riservata dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate)
- ◆ CNS - Carta nazionale dei servizi, che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip,

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un [Comunicato del 16 febbraio 2021](#).

### **Reati tributari: sequestrabile anche la prima casa dell'imprenditore**

Con Sentenza n° 5608 depositata il 12 febbraio 2021 la Cassazione si è espressa come segue: in tema di reati tributari il limite previsto dall'art. 76 comma 1 del DPR 602/73 opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non per altre categorie di creditori e non costituisce limite all'adozione né della confisca penale, sia diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo in un procedimento penale.

Nel caso di specie tale principio ha comportato la sequestrabilità dell'immobile residenziale adibito a prima casa di proprietà di un imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta.

### **Controllo automatico: ecco i codici tributo per sanare gli errori**

Con **Risoluzione n 10/E del 16 febbraio** l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate per controlli automatici delle dichiarazioni (art 36 bis DPR 600/73).

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico (art 36 bis DPR 600 e 54 bis DPR 633) evidenziano: la correttezza della dichiarazione (**comunicazione di regolarità**) o l'eventuale presenza di errori (**comunicazione di irregolarità**). In quest'ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Nella risoluzione è inserita una tabella di riepilogo nella quale in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

## INFORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

**OGGETTO: PROSSIMA SCADENZA COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEI TITOLARI EFFETTIVI**

Si avvicina la scadenza per la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.

L'invio dovrebbe avvenire **entro il 15 marzo 2021**, ma il decreto attuativo MEF-MiSE, che ha ricevuto il parere favorevole del Garante privacy, non è stato ancora emanato. Se non si provvederà al più presto, sarà inevitabile un ulteriore slittamento dei termini.

E' sempre più necessaria per le istituzioni la comunicazione, l'accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust, per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per tale motivo diventa necessario per gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno comunicare i dati e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell'impresa all'ufficio del Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021.

Dati da fornire attraverso la comunicazione unica d'impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella pertinente sezione del Registro.

Gli Stati UE hanno il compito di creare un registro unico esterno alle società.

Come detto la comunicazione dei dati dovrebbe avvenire entro il 15 marzo 2021 ma il decreto attuativo non è stato ancora approvato; siamo ancora fermi allo schema in pubblica consultazione, che ha ricevuto da ultimo il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Il nostro Paese è uno dei pochi rimasti indietro e senza registro insieme a Lituania Romania e Ungheria.

L'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che "le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese [...] e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private [...], comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, solo per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione".

**Chi è obbligato alla comunicazione**

Secondo l'art. 21, comma 1, i soggetti obbligati sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica, tra queste le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, tra queste rientrano gli enti privati riconosciuti quali persone giuridiche che perseguono uno scopo che interessa una cerchia limitata di persone. Possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico. Lo sono, ad esempio, le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.

Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.

### **Chi deve acquisire e comunicare informazioni sulle imprese con personalità giuridica**

Gli amministratori dovranno acquisire e comunicare le informazioni necessarie sulla titolarità effettiva in base a:

- scritture contabili;
- bilanci;
- libro soci;
- comunicazioni ricevute dai soci;
- comunicazioni all'assetto proprietario o al controllo dell'ente;
- qualsiasi altro documento idoneo allo scopo in loro possesso.

Nel caso in cui rimangano dubbi, si dovrà approfondire con espressa richiesta per l'interesse dell'ente.

Se il socio dovesse rimanere inerte o rifiutarsi di fornire le informazioni o dovesse dare informazioni fraudolente, **il socio perderebbe il diritto di voto e le deliberazioni assunte in sua presenza saranno impugnabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..**

Se il socio si è rifiutato di collaborare o è rimasto inerte perderà il diritto di voto e **sarà compito del presidente dell'assemblea controllare se i presenti in assemblea potranno esercitare i propri diritti.**

Egli, infatti, ai sensi dell'art. 2371, comma 1, c.c. accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Nel caso in cui operi in maniera difforme alla norma potrà essere revocato o assoggettato a responsabilità per gli eventuali danni subiti dalla società.

### **Maggiori rischi per i professionisti appartenenti agli organi di controllo**

Anche l'organo di controllo della società non è escluso da eventuali responsabilità e proprio per questo dovrà vigilare sull'effettuazione degli adempimenti a carico degli amministratori o su eventuali omissioni del socio.

Ogni nuovo adempimento o aggiornamento della normativa antiriciclaggio aumenta di fatto i rischi di un coinvolgimento del professionista. Per questo motivo l'aggiornamento continuo è

fondamentale, così come applicare le regole e approfondire la conoscenza del proprio cliente e le sue attività, arrivando ad astenersi e segnalare ogni qual volta esista un ragionevole dubbio o una mancata collaborazione.

### **Chi deve acquisire e comunicare informazioni sulle persone giuridiche private**

Per quanto riguarda le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, le informazioni sulla titolarità effettiva vengono acquisite dal:

- fondatore (se in vita);
- altri soggetti a cui viene data la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente.

Tale indicazione dovrà risultare da:

- statuto;
- atto costitutivo;
- scritture contabili;
- ogni altra comunicazione o dato a disposizione.

La figura che dovrà occuparsi della comunicazione è plausibile che sia la stessa a cui viene affidata la raccolta delle informazioni.

Per le fondazioni, se in vita, al fondatore stesso, o all'organo amministrativo.

Per le associazioni riconosciute dovrà essere l'organo amministrativo a occuparsi della comunicazione in quanto di solito gode di una competenza generale al quale vengono demandate le funzioni di gestione e rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi così come, ad esempio, la convocazione dell'assemblea annuale.

### **Dati e informazioni oggetto di comunicazione**

La comunicazione di cui all'articolo 3, dovrà contenere:

a) i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere r), s) e t);

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

1. l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20 del D.lgs. 231/2007);

2. ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20, D.lgs. 231/2007);

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

1. la denominazione dell'ente;
2. la sede legale o la sede amministrativa dell'ente;



3. la PEC;

d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

1. la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;

2. la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

e) l'eventuale indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;

f) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

### **Il ruolo delle Camere di Commercio**

L'Italia ha scelto di istituire una sezione speciale del Registro delle imprese dove verranno elencati i titolari effettivi delle società di capitali che, per definizione, vengono iscritte nel Registro delle imprese; nello stesso registro verranno iscritti anche i titolari effettivi delle persone giuridiche private (al momento iscritte nei registri prefettizi) e i trust.

Le Camere di Commercio dovranno occuparsi dell'accertamento e dell'eventuale contestazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Ad esse spettano inoltre i controlli formali sui contenuti delle dichiarazioni e sulle modalità di inoltro e l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2360 c.c. e della legge n. 809/1981.

**In caso di omissione della comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.**

Se la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione amministrativa viene ridotta a 1/3.

### **Scadenza delle comunicazioni**

Nello schema di decreto, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha dettato le modalità di accesso e conservazione del Registro dei titolari effettivi secondo cui:

- entro il 15 marzo 2021 dovrà essere effettuata la prima comunicazione;
- entro 30 giorni dalla costituzione, per i soggetti che verranno a costituirsi successivamente;
- entro 30 giorni andranno comunicate le eventuali variazioni.

Visto l'avvicinarsi della scadenza prevista e considerato che, alla data della presente circolare, molte delle tempistiche programmate non sono state rispettate ma considerato che il prossimo 15

marzo andrebbero comunicati tutti i dati ed istituito di fatto il registro dei titolari effettivi, al fine di rispettare questo termine il Governo dovrà provvedere al più presto *ad emanare definitivamente il decreto* o sarà *inevitabile un ulteriore slittamento dei termini*.

**OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA DAL 2021****Indice**

- 1. Premessa**
- 2. Nuovo formato XML da trasmettere al SDI**
- 3. Approfondimento codici più importanti**
- 4. Altre novità sulle nuove specifiche tecniche**
- 5. L'esterometro va in abolizione**
- 6. Le operazioni non soggette**
- 7. Le operazioni non imponibili**
- 8. Le operazioni a inversione contabile**
- 9. La data dell'operazione detta i tempi per la detrazione IVA;**
- 10. Fattura riepilogativa differita con data dell'ultimo incasso o della fine del mese**
- 11. Data sulla fattura differita**
- 12. Fattura differita anche per i professionisti con la pro forma**
- 13. Fatture passive estere: l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su "data ricezione"**
- 14. Come mettersi in regola se nella fattura elettronica manca il bollo**

Nel 2020 sono state introdotte nuove specifiche per la compilazione e gestione della fattura elettronica, inizialmente approvate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del febbraio 2020 e successivamente modificate in quello di aprile 2020.

Quest'ultimo Provvedimento ha introdotto le nuove specifiche obbligatorie secondo cui, dal 1 gennaio 2021, le fatture vengono accettate solo se emesse secondo uno schema approvato e in formato digitale.

La fattura elettronica, nel suo nuovo formato, sarebbe così un ulteriore passo avanti nella lotta contro l'evasione e semplificherebbe ulteriormente i controlli di natura fiscale. Il vantaggio apportato è quello di poter raccogliere nuove informazioni ed elaborare in automatico la liquidazione periodica IVA e predisporre la dichiarazione annuale precompilata. Il noto software di fatturazione elettronica [Fatturapro.click](#) è già adeguato ed aggiornato ai nuovi standard

Da ottobre fino all'ultimo giorno del 2020 si è deciso di lasciare il tempo ai commercianti e professionisti italiani per adeguarsi al nuovo tracciato ma, dall'inizio di quest'anno, bisogna seguire determinate regole per la compilazione delle fatture elettroniche.

Per gestire correttamente i flussi di fatturazione elettronica tra privati verso Sdl, dal 1° gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente utilizzate le nuove specifiche tecniche, vers. 1.6.2. pubblicate il 23 novembre 2020 dall'agenzia delle entrate che ha inoltre pubblicato un utilissimo vademecum recante la "[Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro](#)", arrivato alla versione 1.3. in data 18 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Sistema di Interscambio accetta soltanto le fatture in formato digitale e le note di credito predisposte attraverso il nuovo formato. In caso di mancato adeguamento alle nuove normative, si rischia il rifiuto delle fatture e sanzioni.

Quindi, cos'è cambiato esattamente dal punto di vista dei contribuenti?

### **Nuovo formato XML da trasmettere al SDL**

L'Agenzia delle Entrate si è concentrata sull'aggiornamento di diversi campi, tra cui quello del codice natura operazioni, tipo documento e tipo ritenuta. Sono stati infatti previsti nuovi identificativi tipo documento, codici natura, tipo ritenuta e altri. L'obiettivo è stato quello di rendere disponibile ai contribuenti le bozze di dichiarazioni e registri IVA a partire dal 2021.

La fattura elettronica si caratterizza oggi per l'aggiornamento con ben undici nuovi identificativi tipo documento, più dettagliati e inerenti, ad esempio, a reverse charge interno ed esterno, acquisto di servizi o beni dall'estero, cessione di beni ammortizzabili, per passaggi interni e altri.

Sono stati introdotti un'autofattura TD20 per regolarizzare l'emissione di fatture irregolari, i modelli TD24 e TD25 per gestire le fatture differite (diverse da quelle istantanee con codice TD01), il TD26 per passaggi interni e il codice TD27 per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Infine, i contributi previdenziali saranno collocati nella sezione dedicata alle ritenute sul XML.

Di seguito un breve approfondimento sui codici più importanti.

### **Approfondimento dei codici più importanti**

- TD20: previsto per autofatture emesse dall'acquirente a seguito dell'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente. E' da usare solo nel caso in cui non vengano ricevute delle fatture o se queste risultano errate e il fornitore non procede con la regolarizzazione entro 30 giorni.
- TD24: serve a identificare le cessioni di beni la cui consegna risulta da ddt o per servizi già incassati e individuabili tramite documentazione idonea. Si può quindi creare una fattura

riepilogativa contenente i servizi emanati o le spedizioni effettuate con data a fine mese entro il 15 del mese successivo.

- TD26: utilizzato per vendita di beni ammortizzabili o passaggi interni.
- TD27: serve a identificare le fatture emesse per cessione gratuite senza rivalsa o autoconsumo. Va utilizzato, ad esempio, per l'emissione dell'autofattura riepilogativa riferita agli omaggi consegnati senza rivalsa IVA.

Per quanto riguarda i nuovi codici natura operazione, essi sono stati aggiornati per poter identificare meglio alcune operazioni finora compresi in un unico codice generico. E' dunque fondamentale mappare i codici IVA nel gestionale per abbinare i nuovi codici natura alle operazioni svolte.

Le novità apportate nell'ambito delle codifiche tipo ritenuta riguardano, come già accennato, i contributi previdenziali che prima si trovavano nel campo descrittivo della fattura. I nuovi codici previsti sono i contributi INPS (RT03), contributi Enasarco (RT04), Contributo ENPAM (RT05) e altri contributi previdenziali (RT06).

### **Altre novità sulle nuove specifiche tecniche**

Le nuove specifiche tecniche riguardano anche altri ambiti, come quello della marca da bollo: non è infatti più necessario inserire l'imposta da bollo da 2€ ma è sufficiente valorizzare con un flag il campo bollo virtuale. Inoltre è facoltativo compilare il campo importo relativo al bollo: sulle fatture con assolvimento della marca da bollo, bisogna solo inserire i Dati Bollo, ma è possibile omettere il relativo importo.

Il nuovo Provvedimento prevede anche l'estensione dell'arrotondamento a otto decimali per l'esposizione di sconti e maggiorazioni.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha anche previsto una nuova modalità di pagamento con il nome di PagoPA. Si tratta di un sistema di pagamenti digitali realizzato per rendere più semplici, sicure e trasparenti le transazioni verso la Pubblica Amministrazione. Il servizio è disponibile sia su browser che app, ma ciò non toglie che, chi preferisce, può continuare a utilizzare canali fisici di pagamento.

### **L'esterometro si avvia all'abolizione**

La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni verso soggetti non residenti sul territorio italiano deve avvenire entro dodici giorni o il giorno 15 del mese successivo per la fatturazione differita. Ciò avverrà esclusivamente attraverso il tracciato della fattura elettronica nella sezione Interscambio. Questa operazione semplificherà molto gli adempimenti di coloro che offrono servizi o prodotti anche a clienti esteri.

I codici natura, vanno esposti sia nel file Xml della fattura elettronica sia nel file Xml dell'esterometro, ogniqualvolta l'operazione non richieda l'applicazione dell'Iva in presenza quindi di operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva.

Dal 1° gennaio 2021, il campo "NaturaOperazione" si arricchisce in particolare di sottocategorie di dettaglio N2, N3 e N6 obbligatorie, pena lo scarto del file, per consentire all'agenzia delle Entrate di predisporre la bozza di dichiarazione Iva precompilata.

Nessun obbligo di utilizzo invece per i nuovi tipi documento, di cui è suggerita comunque l'implementazione con riguardo alle integrazioni e autofatture con l'estero in vista della abrogazione dell'esterometro a partire dalle operazioni 1° gennaio 2022 come previsto dalla legge di Bilancio 2021.

L'evoluzione del tracciato Xml della e-fattura risulta infatti fortemente caratterizzata dalla volontà di garantire maggiori semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare in maniera quanto più automatica possibile i righe della dichiarazione Iva, rendendo il processo di gestione delle informazioni più semplice e funzionale a quella auspicata automazione delle attività amministrative e contabili richieste alle imprese.

Uno degli elementi in grado di catalizzare e accelerare i processi è senza dubbio il maggiore grado di dettaglio richiesto nel tracciato Xml ai fini dell'individuazione delle operazioni non soggette, non imponibili e quelle per le quali è prevista l'inversione contabile.

Nello schema Xsd della fattura elettronica, quando l'elemento informativo Aliquota IVA contenuto nel tag 2.1.1.7.5. è pari a zero, deve essere obbligatoriamente compilato il campo 2.1.1.7.7 contenente le informazioni circa il Codice Natura che caratterizza l'operazione documentata.

Ebbene i valori utilizzabili sino al 31 dicembre 2020, per le operazioni non soggette, individuate con il codice natura "padre" N2 codici, per le operazioni non imponibili, di cui al codice N3, e per quelle a inversione contabile N6, dovranno essere maggiormente dettagliati con i sottocodici di riferimento, pena lo scarto da parte del Sistema di Interscambio con l'apposito codice errore 00445.

Dovranno, quindi, essere utilizzati i codici di dettaglio i quali permetteranno anche all'agenzia delle Entrate, con decorrenza dalle operazioni 2021, di predisporre le bozze della dichiarazione precompilata Iva per tutti soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, anche avvalendosi dei dati dei corrispettivi telematici e delle informazioni dell'esterometro.

## Le operazioni non soggette

L'evoluzione del tracciato ha interessato innanzitutto il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette, da distinguersi nel sottocodice N.2.1. per i casi individuati dagli articoli da [7](#) a [7-septies del Dpr 633/1972](#) e nel valore N.2.2. per gli altri casi di operazioni non soggette.

Più precisamente, il codice N.2.1 deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 .

Il medesimo sottocodice andrà valorizzato anche per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra Ue (ai sensi dell' [articolo 7-ter](#)), oppure per i servizi relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (ai sensi dell'articolo [7-quater, comma 1, lettera a](#)).

Il sottocodice N.2.2. andrà invece utilizzato per le altre operazioni non soggette, e cioè in tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'[articolo 74 del Dpr 633/1972](#)) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo tale codice sostituisce il codice N2 di cui alla [Faq 15 del 27 novembre 2018](#).

## Le operazioni non imponibili

Dal 1° gennaio 2021 non potrà più essere inserito neppure l'altro codice "padre" N3 ma occorrerà dettagliarlo utilizzando i sottocodici che vanno da N3.1. a N3.6 per individuare le operazioni non imponibili.

In questo modo verrà superata la difficoltà operativa derivante dalla mancata indicazione, nel tracciato Xml, del riferimento normativo il quale, seppure indicato come obbligatorio nell'attuale schema Xsd della e-fattura, non determinava tuttavia uno scarto della stessa non essendo previsto un codice errore.

Per le operazioni non imponibili vengono previste infatti ben sei casistiche che ricomprendono: le esportazioni (N3.1 - [articolo 8 Dpr 633/1972](#)); le cessioni intracomunitarie (N3.2 - [articolo 41 D.L. 331/1993](#)); le cessioni verso San Marino (N3.3 - [articolo 71 Dpr 633/1972](#)); le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4 - [articolo 8-bis](#)); cessioni non imponibili con lettere d'intento (N3.5 - articolo 8, 1 comma, lett. c); altre operazioni che non concorrono alla formazione

del *plafond* – (N3.6 [articolo 21, comma 6-bis](#), ovvero cessioni verso depositi Iva [articolo 50-bis del D.L. 331/1993](#)).

### **Le operazioni a inversione contabile**

Sarà obbligatorio utilizzare appositi sottocodici di dettaglio per le operazioni in *reverse charge*, individuabili nel tracciato Xml fino al 31 dicembre 2020 con la generica indicazione del codice N6.

I nuovi sottocodici ricollegano direttamente la singola operazione in *reverse* con i campi della dichiarazione Iva come più avanti meglio esaminato. Si tratta di tutte quelle fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile o *reverse charge* (ad esempio una cessione di rottami).

L'inversione contabile è un meccanismo che, in deroga ai principi generali di applicazione dell'Iva, trasferisce in capo al cessionario o committente gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta al posto di colui che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi.

Per le operazioni soggette a *reverse charge*, il cessionario o committente deve quindi, a seconda dei casi, provvedere ad emettere autofattura ovvero ad integrare la fattura emessa dal cedente o prestatore senza addebito dell'imposta, indicando aliquota applicabile e relativa imposta e, successivamente, annotando il documento sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, rendendo sul piano contabile neutra l'operazione.

Si tratta in particolare di:

- N6.1 - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 - inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 - inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 - inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 - inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 - inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 - inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 - inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 - inversione contabile - altri casi.

### **Fattura elettronica, la data dell'operazione detta i tempi per la detrazione dell'Iva**

L'aspetto principale da evidenziare è che la data fattura, sia in fattura immediata che in quella differita, individua il momento di effettuazione dell'operazione in base alla regola generale di



esigibilità dell'imposta, come indicato dall'agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019.

La circolare, per evitare di intervenire sul tracciato xml delle e-fatture, inserendo un nuovo tag relativo alla «data di effettuazione», ha chiarito come la data indicata sul tracciato dovrà essere quella in cui l'operazione si è realizzata e dalla quale decorrono gli obblighi di liquidazione dell'imposta e di registrazione.

Conseguentemente nel campo del tracciato della fattura «data fattura», tag 2.1.1.3, dovrà essere indicata la data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

La data di emissione della fattura è, invece, rappresentata dal giorno di trasmissione della fattura elettronica al Sdi che deve essere effettuata nel termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, nel caso di fattura immediata, ed entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita, fermo restando che l'Iva deve confluire sempre nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.

Infatti, l'articolo 11 del DI 119/2018, modificando l'articolo 21 del decreto Iva, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019, che:

- a) nel documento deve essere inserita la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- b) la possibilità di emettere la fattura «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).

Il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell'operazione (e di esigibilità dell'imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (cfr. la circolare n. 225 del 16 settembre 1996) – ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via Sdi non

entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di interscambio.

Relativamente alla detrazione Iva risulta importante invece la data di ricezione della fattura. Il DL 119 (cfr. l'articolo 14) ha operato anche in tema di detrazioni Iva, modificando l'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, il quale ora dispone che «entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

Calando la previsione normativa nell'esempio già formulato, si avrà che per un'operazione del 28 gennaio 2021, documentata tramite fattura emessa il 9 febbraio, ricevuta il 12 e annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio 2021.

Ciò che non potrebbe avvenire laddove un'operazione del 2020 (di dicembre, per esempio), venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2021 (in ipotesi a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato soltanto con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione. Si rammenta, come già evidenziato in precedenti documenti di prassi (si veda la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018), che entrambi i requisiti (ricezione ed annotazione) sono indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto.

---

### **Fattura riepilogativa differita con data dell'ultimo incasso o della fine del mese**

L'[articolo 21, comma 4 del Dpr 633/1972](#) stabilisce che, in via ordinaria, la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione ma il contribuente può emettere anche la fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, pur restando ferma tale regola generale, è possibile emettere

fattura differita anche per le prestazioni di servizi in base alla nuova formulazione dell'articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 a opera della legge di Stabilità per il 2013 (legge 228/2012).

La disposizione modificata prevede infatti che «per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». La precedente formulazione della norma richiamata prevedeva la possibilità di emettere fattura differita nei soli casi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto.

In merito all'individuazione dell'idonea documentazione, l'amministrazione finanziaria nella [circolare 18/E del 24 giugno 2014](#) ha precisato che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Nel documento di prassi richiamato vengono forniti i seguenti esempi:

- il contratto tra le parti;
- la nota di consegna dei lavori;
- la lettera d'incarico del servizio;
- la cosiddetta fattura proforma o avviso di parcella;
- un documento attestante l'avvenuto incasso, come il bonifico, lo scontrino «parlante» con quietanza o il «documento commerciale parlante».

Resta inteso che da questi documenti devono essere ricavabili le informazioni relative alla prestazione eseguita, alla data di effettuazione dell'operazione e alle parti contraenti in ottemperanza al Dpr 472/1996.

In presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, secondo la [circolare 14/E del 17 giugno 2019](#), sul tracciato è possibile indicare la data dell'ultima operazione del mese.

In ogni caso, va sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

La regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel terzo comma dell'[articolo 6 del decreto Iva](#), che individua come momento di effettuazione dell'operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata,

L'Agenzia chiarisce, nella [risposta all'interpello n. 8/E del 21 gennaio 2020](#), che non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, nei casi in cui il pagamento del corrispettivo avviene

solo successivamente all'emissione della fattura (si richiama in proposito la [risposta a interpello 389/2019](#) dell'agenzia delle Entrate).

È fondamentale il documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, citato espressamente nella circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, in quanto possiamo parlare di fattura riepilogativa differita quando siamo nel caso di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente «per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta», indicando nel campo data del file fattura quella dell'ultimo incasso o della fine del mese di riferimento.

Se invece prima di ricevere il pagamento del corrispettivo, si emette una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il momento impositivo, ossia quello nel quale le prestazioni si considerano effettuate e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile, coincide con l'emissione della fattura stessa e quindi con la data valorizzata nel relativo campo del file, per esempio la data del fine mese. In quest'ultimo caso, la fattura andrà trasmessa allo Sdi entro 12 giorni in quanto va considerata come fattura immediata (contraddistinta con TD01 e non con TD24 che invece identifica la fattura differita).

### **Data sulla fattura differita**

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 389/2019, con cui si è premurata di specificare che quanto indicato nella precedente circolare 14/E/2019 con la locuzione «Trattasi, come espressamente precisato, di una "possibilità" e non di un obbligo», era di fatto solo una delle soluzioni possibili, ossia un suggerimento e non un'indicazione vincolante. Affermando quindi che chi - leggendo la circolare - aveva pensato di dover necessariamente indicare in fattura, come data documento, quella dell'ultimo Ddt, non aveva di fatto percepito il senso estensivo delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate rispetto alla prassi commerciale di indicare la data di fine mese, che rimane perfettamente valida e consentita.

In secondo luogo occorre sempre tenere a mente che una circolare, così come una risoluzione o un interpello (o «principio di diritto» o ancora «risposta», che dir si voglia), sono solo documenti interpretativi e nella gerarchia delle fonti non hanno nessun valore. O meglio, poiché non costituiscono fonte del diritto in senso stretto, essendo quindi al di fuori della gerarchia delle fonti, non sono vincolanti né per i cittadini, né tantomeno per i giudici che non sono tenuti ad applicarle in caso di contenzioso.

In realtà AssoSoftware aveva già da subito "interpretato" la circolare - di fatto "interpretando l'interpretazione" - in senso estensivo, evidenziando la propria posizione con la Faq «Qual è la "data documento" da indicare nella fattura differita», presente sul proprio sito istituzionale

<http://www.assosoftware.it/faq> e liberamente consultabile. In base a questa interpretazione, la quasi totalità delle software house associate aveva segnalato ai propri clienti la possibilità di indicare in fattura la data di fine mese e non necessariamente quella dell'ultimo Ddt.

Ma non tutti i clienti avevano concordato su tale lettura, per cui alcune software house (poche per la verità) avevano comunque deciso di assecondare le richieste di tali clienti e di adeguare il software, introducendo nuovi algoritmi di assegnazione della data fattura, soluzione che però crea in cascata problemi diversi, quali ad esempio quello della sequenzialità del numero fattura rispetto alla data.

Ora finalmente l'agenzia delle Entrate fa chiarezza sul punto, specificando altresì che le proprie circolari e risoluzioni non vanno mai applicate letteralmente, ma semmai utilizzate per capire il senso delle norme. Occorrerà tenerne conto per il futuro, ricordandosi che è essenziale rifarsi sempre alle norme, in quei casi in cui le interpretazioni, invece che chiarire, confondono.

Veniamo ora al contenuto della risposta 389/2019, che, rispondendo al quesito dell'istante, chiarisce il corretto comportamento da seguire, in presenza di Ddt, sia nel caso di prestazione di servizi che di cessione di beni.

Prestazione di servizi: fattura immediata se non c'è stato il pagamento

Prendendo a riferimento il caso posto dall'istante, l'agenzia delle Entrate si premura di fare un sottile distinguo, che è opportuno, anche se nella prassi operativa non viene mai fatto.

In sintesi l'agenzia delle Entrate sottolinea come «le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese, intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta».

Nel caso prospettato, che prevede che le prestazioni siano state rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, in considerazione del fatto che il pagamento del corrispettivo non è avvenuto, ma avverrà solo successivamente all'emissione della fattura, secondo l'agenzia delle Entrate non è esatto parlare di fatturazione differita.

Si è infatti in presenza di una «fattura che documenta più prestazioni rese nel mese», il cui momento impositivo - ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile - coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file Xml.

Quindi secondo l'agenzia delle Entrate, non potendosi applicare - pur in presenza di Ddt - le regole della fatturazione differita, si applicheranno le regole della fatturazione ordinaria e si potranno quindi avere i seguenti casi:

- se la fattura viene emessa il 30 settembre 2019, l'invio della stessa andrà effettuato entro i dodici giorni successivi e la relativa imposta confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di settembre;
- se la fattura viene emessa in una data diversa, ad esempio il 1° ottobre 2019, rileva ai fini dell'esigibilità tale diversa data e la fattura dovrà essere trasmessa entro il giorno 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), mentre la relativa imposta dovrà confluire nella liquidazione del mese di ottobre.

Precisazione opportuna, quindi, considerati i tempi diversi di trasmissione che sono previsti per la fatturazione immediata, rispetto quella differita.

La data della fattura differita

Ritornando al tema delle fatture differite, l'agenzia delle Entrate - dopo un'introduzione che mira a sintetizzare quelle che sono le regole di compilazione della data di emissione della fattura elettronica - tiene a precisare che restano vigenti, anche dopo il 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nell'articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, dunque la possibilità di emettere un'unica fattura («differita»), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto».

In tale eventualità, come peraltro già indicato dalla circolare 14/E/2019, è «possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdi, quella dell'ultima operazione».

L'agenzia delle Entrate prosegue affermando che «trattasi, come espressamente precisato, di una "possibilità" e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite Sdi, dovendo rispettare il disposto dell'articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto Iva, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle

cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta».

Quindi vale tutto, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi Ddt (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo «data documento», può essere indicato:

- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre 2019 e il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdi («data emissione»);
- la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare 14/E/2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione».

Quindi, tutto (o quasi) come prima.

### **Fattura differita possibile anche per i professionisti con la nota proforma**

Tra le novità della fatturazione elettronica 2021, merita un breve approfondimento quella relativa all'istituzione del nuovo Tipo Documento TD24 «fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)» e all'opportunità di utilizzo dello stesso da parte dei titolari di lavoro autonomo.

I tempi previsti dalla legge

L'articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/1972 stabilisce che: «4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 ... omissis ...In deroga a quanto previsto nel primo periodo:a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;».

La prassi e i professionisti

Nella prassi operativa si tende ad associare questa norma sulla fatturazione differita alle imprese, in particolare a quei casi in cui la spedizione della merce è accompagnata da Ddt (documento di trasporto) e la fattura viene emessa a fine mese o entro il giorno 15 del mese successivo.

Tuttavia essa è applicabile anche ai professionisti, che possono vantaggiosamente differire

l'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo, in tutti i casi in cui l'emissione della stessa nei termini di legge sarebbe dovuta avvenire entro i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, così come definita dall'articolo 6 del Dpr 633/1972. Ciò che è importante ricordare è che, qualora più prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione siano effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura o parcella recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime prestazioni.

#### Un esempio pratico

Ipotizziamo una parcella proforma del 30/11, che viene pagata con bonifico in data 23/12 a un professionista. Il professionista, per via delle ferie e festività natalizie, controlla l'estratto solo il 7/01, giorno in cui rientra in studio.

A questo punto l'emissione della parcella non può che avvenire in ritardo, oltre i canonici 12 giorni stabiliti proprio dall'articolo 21, comma 1, che sarebbero scaduti il 4/01.

Per uscire dall'infelice situazione, la soluzione più semplice e corretta che il professionista può adottare è quella dell'emissione di una fattura differita, datata 23/12, da trasmettere allo Sdi entro il 15/01, riportante l'indicazione degli estremi della parcella proforma, che funge da "idonea documentazione" per giustificare l'emissione della fattura differita e che può anche essere allegata alla fattura insieme alla ricevuta del bonifico.

La «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro», pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate, fornisce alcune utili indicazioni circa l'utilizzo del Tipo Documento TD24. Tra queste, viene indicato che nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (risposta interpello n. 389 del 24 settembre 2019). È comunque consigliabile indicare in fattura la data dell'ultima operazione che si documenta.

La Guida precisa altresì, in relazione alla registrazione della fattura, che:

- il cedente/prestatore deve annotare la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- il cessionario/committente deve annotare la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute



con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

Lato software gestionali, stanno giungendo alle software house associate ad AssoSoftware specifiche richieste per segnalare il superamento dei 12 giorni ed eventualmente rendere automatica l'impostazione del Tipo Documento TD24, in luogo del TD01 o TD06, in tutti quei casi in cui, congiuntamente, ci siano le condizioni per farlo e la procedura di elaborazione rilevi l'eventuale superamento dei 12 giorni per la trasmissione della fattura allo Sdl entro i termini di legge.

---

### **Fatture passive estere: l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su "data ricezione"**

*(In Telefisco 2021 le Entrate forniscono un chiarimento in merito alle fatture passive estere utile ai fini della trasmissione dei dati con Sdl)*

L'art 1 comma 1103 della legge di Bilancio 2021 ha modificato l'art 1 comma 3 bis del DLgs 127/2015 prevedendo che i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal 1 gennaio 2022 con soggetti non stabiliti nel territorio dello stato siano trasmessi telematicamente con l'Sdl "Sistema di Interscambio".

Le fatture passive estere, da tale data verranno trasmesse tramite Sdl in quanto l'esterometro è stato praticamente abolito.

La trasmissione telematica dei dati delle fatture passive estere per le operazioni realizzate dal 1 gennaio 2022 deve essere effettuata entro il 15 esimo giorno del mese successivo a quello di "ricevimento del documento" comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Ma che cosa si intende per data di ricezione del documento?

Nella appena trascorsa edizione di Telefisco 2021, organizzato dal quotidiano "IlSole24ore" l'agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di "data di ricezione" delle fatture passive con l'estero.

Le Entrate hanno chiarito che: "*l'invio dei dati in generale dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (analogia o elettronica extra sdi) o del documento comprovante l'operazione da intendersi **quale consegna dello stesso al cessionario committente che ne ottiene la disponibilità***".

E' stato inoltre specificato che la modifica normativa, così come riportato nella relazione illustrativa alla legge, vuole semplificare gli adempimenti IVA a carico dei soggetti passivi IVA con l'utilizzo di tale sistema di interscambio:

- per trasmettere le fatture elettroniche
- per le comunicazioni dei dati delle operazioni con l'estero

Per le fatture passive la norma precisa che tale trasmissione è effettuata entro il 15 esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione della stessa.

Nella relazione illustrativa alla legge è stato precisato inoltre che l'individuazione dei nuovi termini di trasmissione consente:

- di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero
- alle annotazioni da effettuarsi per le stesse sui documenti contabili e fiscali
- e consente alla agenzia delle entrate di elaborare in modo più completo le bozze delle precompilate

C'è una connessione tra effettuazione della operazione, la sua annotazione nei registri e il termine di trasmissione dei dati

### **Al cliente straniero Fattura elettronica anche senza codice fiscale**

Nessuna compilazione obbligatoria del campo riservato al codice fiscale dell'acquirente consumatore finale non residente e non stabilito in Italia in caso di emissione di fattura elettronica attraverso Sdi in sostituzione dell'esterometro. È la precisazione contenuta nell'aggiornamento pubblicato il 12 febbraio 2021 alla Faq 63 da parte dell'agenzia delle Entrate in relazione al software stand alone e alla procedura di generazione delle e-fatture, nel portale «Fatture e corrispettivi», messi a disposizione gratuitamente dalla stessa amministrazione finanziaria.

L'operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

- nel campo Codice destinatario il 7 caratteri "XXXXXXX"
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
  - nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
  - nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il Sdi non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2

"IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale"

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

L'indicazione fornita allinea tali sistemi a quelli già disponibili sul mercato, i quali nella maggioranza dei casi già non richiedevano come dato obbligatorio la valorizzazione di informazioni all'interno del tag 1.4.1.2. relativo al codice fiscale. In questi casi, è infatti sufficiente inserire un valore alfanumerico identificativo della controparte nel campo 1.4.1.1.2 – IdCodice, quale ad esempio la ragione sociale o un dato di default sino ad un numero massimo di 28 caratteri. Nessun controllo di validità viene attivato da Sdi su tale campo. Si tratta di una precisazione che, nei fatti, è assolutamente in linea con i meccanismi di funzionamento stesso del sistema di interscambio, il quale si occupa di verificare la correttezza di codice fiscale e partita Iva solamente in presenza di cessionario/committente nazionale, potendo in questo caso interrogare quanto memorizzato in Anagrafe tributaria e non essendo, invece, interfacciato con le analoghe banche dati estere.

Il quesito originario, la cui risposta è stata così aggiornata, riguarda la predisposizione di una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri tramite la procedura disponibile sul portale «Fatture e corrispettivi» e il software stand alone, i quali richiedono obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva.

Nella risposta, le Entrate evidenziano come l'operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'esterometro). In realtà, a ben vedere, non si sta emettendo una fattura elettronica ma solamente trasmettendo i dati dell'operazione attiva estera allo Sdi, evitando così di inviare le stesse informazioni all'interno dell'esterometro. Più in generale, il tracciato xml così predisposto deve riportare nel campo Codice destinatario il valore convenzionale a sette «X».

Nella sezione 1.4.1.1 «IdFiscaleIva» del blocco 1.4 «Cessionario/Committente», devono essere invece indicati, rispettivamente, nel campo 1.4.1.1.1 «IdPaese» il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard Iso 3166-1 alpha-2 code); nel campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri

alfanumerici su cui lo Sdi non effettua controlli di validità). Allo stesso modo se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, va compilato anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 «CodiceFiscale»: prima dell'aggiornamento, nei flussi B2C era invece richiesto di compilare entrambi i campi con i medesimi valori.

### **Come mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo**

Più facile mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo. Chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

### **I nuovi elenchi per la fatturazione elettronica**

I nuovi elenchi In base a quanto disposto dal Decreto crescita (DI n. 34/2019), il provvedimento pubblicato ieri stabilisce che, per ogni trimestre dell'anno, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite Sdi per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l'imposta risulta dovuta (sulla base dei criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento).

Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo. L'operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall'Agenzia per le quali risulta dovuta l'imposta.

### **Le date da ricordare**

I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate

fino al 10 settembre dell'anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l'operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

### **Le comunicazioni in caso di mancato versamento**

La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell'imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24.

Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all'indirizzo registrato nell'elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

### **Il perimetro della norma**

Il Decreto Crescita ha previsto che l'Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel sistema di interscambio (SDI) intercettando, in particolare, quelle che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta è dovuta. Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali "integrazioni" e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate. Il provvedimento è stato emanato d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 5 febbraio 2021)

## INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

**OGGETTO: CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti 2021**


L'Inps ha reso note le **aliquote contributive, i minimali contributivi e i massimali di reddito 2021 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali**, con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021.

Data la variazione dell'indice dei prezzi relativa al 2020 registrata dall'Istat come negativa (-0,3%) i minimali e massimali di reddito restano invariati rispetto all'anno scorso. Ugualmente resta immodificata l'aliquota principale riservata ai titolari e coadiutori oltre i 21 anni di età, mentre continua ad aumentare l'aliquota dei coadiutori under 21<sup>1</sup>.

Nella scheda che segue rivediamo in sintesi i principali aspetti della disciplina e tutti i valori aggiornati.

CONTRIBUTI IVS 2021 GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti	
<b>BASE IMPONIBILE E CONTRIBUTI DOVUTI</b>	<p><b>Il contributo previdenziale IVS</b> dovuto da artigiani e commercianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è calcolato <b>sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF</b> (non solo quelli dell'attività che obbliga all'iscrizione);</li> <li>◆ è rapportato ai redditi prodotti <b>nello stesso anno al quale il contributo si riferisce</b>.</li> </ul> <p>Nello specifico gli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un "<b>contributo minimo obbligatorio</b>" calcolato sul reddito minimo annuo (c.d. "<b>minimale</b>"), che va versato in quattro rate trimestrali.</li> <li>2. i <b>contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale</b> fino a un <b>massimale reddituale annuo</b>.</li> <li>3. Il <b>contributo fisso per l'indennità di maternità</b>, ancora pari a 7,44 euro annui.</li> <li>4. Qualora la somma dei contributi sul minimale e quelli a conguaglio versati sia inferiore rispetto ai redditi complessivamente realizzati nel 2021 è dovuto un <b>ulteriore saldo</b> da versare <b>entro i termini di pagamento delle imposte nel 2022</b>.</li> </ol> <p>Anche per il 2021 restano confermate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>riduzione del 50% dei contributi</b> dovuti dagli iscritti con più di sessantacinque</li> </ul>

<sup>1</sup> L'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

	<p>anni di età, già <b>pensionati</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>solo per la gestione commercianti</b>, l'<b>aliquota aggiuntiva pari allo 0,09%</b> per finanziare l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale<sup>2</sup>.</li> <li>◆ <b>la maggiorazione nell'aliquota pari all'1%</b>, per i redditi superiori alla soglia di 47.379 euro annui.</li> </ul>				
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>artigiani</b>;</li> <li>◆ gli <b>esercenti attività commerciali</b>;</li> </ul> <p>che li versano per sé e per i propri coadiuvanti/coadiutori.</p> <p> <i>A questi si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati, tra cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;</i></li> <li>◆ <b>soci di srl; soci unici di srl unipersonale; soci accomandatari di sas; soci di snc;</b></li> <li>◆ <b>bagnini, ostetriche, affittacamere, guide turistiche a specifiche condizioni.</b></li> </ul>				
<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2021</b>	Reddito	<b>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori &gt; 21 anni</b>		<b>Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni</b>	
		<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>	Artigiani	Commercianti
	Fino a 47.379€	<b>24%</b>	<b>24,09%</b>	22,35%	22,44%
	Oltre 47.379 €	<b>25%</b>	<b>25,09%</b>	23,35%	23,44%
<b>CONTRIBUTO MINIMO FISSO 2021</b>	<p><b>Per l'anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è pari a € 15.953,00.</b></p> <p>Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.</p> <p>Il <b>contributo di maternità</b> resta fissato nella misura di € 0,62 mensili (7,44 euro annui). Questi gli importi minimi annuali:</p>				

<sup>2</sup> divenuto strutturale dal 2019 ad opera lì della legge di bilancio 145-2018

	Tipologia iscritti	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.836,16	€ 3.850,52
	Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.572,94	€ 3.587,29

Per i periodi inferiori all'anno solare, invece, **il contributo sul "minimale" rapportato a mese** risulta pari a:

Tipologia iscritti	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 319,68	€ 320,88
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 297,75	€ 298,94

**MASSIMALI DI REDDITO E CONTRIBUTIVI**

I **massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione** sono i seguenti:

- € 103.055,00 per lavoratori senza contributi versati al 31.12.1995
- € 78.965,00 per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente il 1996

Va sottolineato che si tratta di **limiti individuali** da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa.

I **massimali contributivi riferiti alle 2 categorie** sopracitate sono quindi i seguenti:


- Lavoratori privi di contributi versati al 31.12.1995

Tipologia iscritti	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 25.289,96	€ 25.382,71
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 23.589,55	€ 23.682,30

- Lavoratori con contributi già versati al 31.12.1995

Tipologia iscritti	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 19.267,46	€ 19.338,53
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 17.964,54	€ 18.035,61



<p><b>REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO "FORFETTARI"</b></p>	<p>Non è stata apportata alcuna modifica al regime contributivo agevolato<sup>3</sup> dei cd. contribuenti "forfettari". Di conseguenza la <b>riduzione contributiva del 35%, si applica automaticamente nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2020</b> se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta rinuncia.</p> <p>Devono <b>dare comunicazione</b> invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>I soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività</b> d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato; il termine è fissato per il 28 febbraio 2021.</li> <li>◆ <b>I soggetti che intraprendono una nuova attività nel corso nel 2021</b> devono comunicare l'opzione con la massima tempestività rispetto alla conferma d'iscrizione.</li> </ul>
<p><b>MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO</b></p>	<p>Il pagamento dei <b>contributi obbligatori 2021 dovuti sul minimale di reddito</b> deve essere effettuato, tramite modello F24, in <b>quattro rate</b> alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>17 maggio 2021,</b></li> <li>◆ <b>20 agosto 2021,</b></li> <li>◆ <b>16 novembre 2021 e</b></li> <li>◆ <b>16 febbraio 2022,</b></li> </ul> <p><b>I contributi sul reddito eccedente il minimo</b> invece sono dovuti nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020 + primo acconto 2021 (30 novembre 2021) e secondo acconto 2021 (giugno 2022).</p> <p> <i>Si ricorda che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando la sola maggiorazione dello 0,40% dell'importo, a titolo di interessi.</i></p>
<p><b>REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO</b></p>	<p><b>I dati e gli importi utili per il pagamento</b> della contribuzione possono prelevati dal contribuente o da un suo delegato, dal <b>Cassetto previdenziale</b> per artigiani e commercianti, selezionando "Dati del mod. F24", da cui si può anche visualizzare e stampare in formato PDF il modello.</p> <p>All'applicazione si accede con PIN INPS, SPID, CIE o CNS, attraverso i "<a href="#">Servizi online</a>" del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>3</sup> Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.

## AGGIORNAMENTO

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZIONE  
DAL 15 FEBBRAIO NUOVO MODELLO

## INTRODUZIONE

**Dal 15 febbraio** è possibile utilizzare il nuovo modello per la **comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta canoni di locazione** da effettuarsi **esclusivamente in via telematica** entro il 31 dicembre 2021.

L'aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito dell'estensione del credito d'imposta fino al 30 aprile 2021, disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 602), a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Per tali soggetti, il nuovo modello consente quindi, di comunicare anche la cessione del credito d'imposta riferito ai canoni pagati relativamente **ai mesi da gennaio ad aprile 2021**.

Vediamo **quali sono i passi da seguire** per effettuare la cessione del bonus fiscale spettante.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** sono i soggetti **beneficiari** del bonus locazione?
2. **Quali** sono le **modalità di utilizzo** del credito d'imposta locazione da parte dei **beneficiari**?
3. **Quando** può essere **conveniente cedere** il credito d'imposta **al locatore**?
4. **Quali** sono i **passi da compiere** per **cedere il credito d'imposta** locazione?
5. **Quali** sono i **quadri da compilare** e i **dati da inserire** nella comunicazione di cessione del credito d'imposta da parte del beneficiario?
6. **Cosa** deve **fare** il cessionario/locatore per **accettare il credito d'imposta** ricevuto?
7. **Quali** sono le **modalità di utilizzo** del credito d'imposta locazione da parte dei **cessionari**?
8. Quali sono i poteri di **controllo** dell'amministrazione finanziaria **in caso di cessione** del credito d'imposta?

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL BONUS LOCAZIONE?**

**R.1.** A seguito dell'emergenza Covid-19, il **bonus canoni di locazione** riconosciuto ai soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività, è stata una delle prime misure agevolative introdotte che nel tempo ha subito diverse modifiche da parte dei decreti che si sono succeduti nel corso del 2020.

Si tratta, in particolare dei crediti d'imposta per:

- ◆ **canoni di locazione relativi a botteghe e negozi**, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ◆ **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come modificato dall'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Vediamo di riepilogare sinteticamente in una tabella i **soggetti beneficiari** della suddetta agevolazione.

Soggetti beneficiari	Mensilità agevolabili Canone di locazione	Condizioni	Riferimenti normativi
Esercenti attività di impresa	Marzo 2020	Attività non rientranti attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020  locazione di immobili rientranti nella categoria C/1	Credito d'imposta canoni di <b>locazione botteghe e negozi</b>  Art. 65 Decreto Cura Italia (DI n. 18/2020)
Esercenti attività di impresa Lavoratori autonomi Enti non commerciali	Marzo – Aprile – Maggio - Giugno 2020	Ricavi / compensi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro <sup>4</sup>  Riduzione fatturato del 2020 di almeno il 50%	Credito d'imposta per i canoni di <b>locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b>

<sup>4</sup> Questa condizione non opera per attività alberghiere, agenzie di viaggio / tour operator, strutture termali e commercio al dettaglio.

Attività turistico ricettive solo stagionali	Aprile – Maggio – Giugno – Luglio 2020	rispetto a quello dello stesso mese del 2019 <sup>5</sup>  locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 Decreto Rilancio (DI n. 34/2020)
Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggi e tour operator	Beneficio esteso da Marzo 2020 ad Aprile 2021 <sup>6</sup>		
Imprese operanti nei settori indicati nell' <a href="#">ALLEGATO 1 del decreto "Ristori"</a>	Beneficio esteso per i mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2020	Riduzione fatturato del 2020 di almeno il 50% rispetto a quello dello stesso mese del 2019 <sup>7</sup>  locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda  Art. 8 Decreto Ristori (DI n. 137/2020)
Imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell' <a href="#">ALLEGATO 2 del decreto "Ristori bis"</a> , nonché' alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (Agenzie di viaggi e tour operator) con sede operativa nelle zone rosse ex art. 3, DPCM del 03.11.2020 e 19 bis del DL 137/2020			Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda  Art. 8 bis Decreto Ristori (DI n. 137/2020)

## D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI?

### R.2. I locatori diretti beneficiari del credito d'imposta possono utilizzarlo:

- ◆ in **compensazione nel modello F24**, successivamente al pagamento dei canoni, utilizzando:

<sup>5</sup> Questa condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1.01.2019 o con domicilio/sede in Comuni calamitati al 31.01.2020.

<sup>6</sup> Termine differito al 30.04.2021 dall'art. 1 comma 602 della Legge di Bilancio 2021.

<sup>7</sup> Questa condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1.01.2019 o con domicilio/sede in Comuni calamitati al 31.01.2020.

- ✓ il codice tributo: "6920" per l'utilizzo del bonus canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda<sup>8</sup>,
- ✓ Il codice tributo: "6914" per l'utilizzo del bonus negozi e botteghe (mese di marzo 2020)<sup>9</sup>,

<b>CODICE TRIBUTO</b>	
<b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL LOCATARIO</b>	
<b>6920</b>	"Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".
<b>6914</b>	"Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020"

- ◆ nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU);

o, in alternativa

- ◆ **possono cedere il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2021:**
  - ✓ **al locatore** o al concedente;
  - ✓ **o ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

**Nelle ipotesi in cui il pagamento del canone non sia ancora avvenuto** non sarà possibile fruire in via anticipata del credito, in questo caso però **è possibile prendere in considerazione l'opzione di cessione del credito d'imposta** al locatore a titolo di pagamento del canone, ottenendo così uno sconto sul canone ancora da versare.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, ovvero considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, **è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore** o conducente del credito di imposta, **fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.**

### D.3. QUANDO PUÒ ESSERE CONVENIENTE CEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA AL LOCATORE?

**R.3.** Abbiamo detto che in alternativa all'utilizzo diretto, il beneficiario può optare per la cessione, anche parziale, del credito:

- ◆ **al locatore o concedente**
- ◆ **o ad altri soggetti**, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

<sup>8</sup> di cui **all'articolo 28 del DL 19 maggio 2020, n. 34**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come modificato dall'articolo 77 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>9</sup> di cui **all'articolo 65 del DL 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Questa opzione può rilevarsi utile, nel caso in cui, a seguito delle difficoltà dovute allo stato di emergenza, il locatario abbia interrotto il pagamento mensile dei canoni di locazione, di conseguenza non potrà fruire in via anticipata del credito d'imposta, fintanto che non abbia versato quanto dovuto.

Optando per la **cessione del credito d'imposta al locatore** a titolo di pagamento del canone, può ottenere così **uno sconto**, corrispondente al credito di imposta ceduto, **sul canone ancora da versare, per** cui pagherà al locatore il canone al netto della somma del credito oggetto di cessione.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, ovvero considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, **è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore** o conducente del credito di imposta, **fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.**

## ESEMPIO

Un commerciante in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell'agevolazione ha in affitto un negozio ad un canone mensile di 1.100,00 euro.

A seguito delle difficoltà **non ha versato il canone nei mesi di aprile e maggio.**

Se avesse effettuato il pagamento dei canoni di locazione, avrebbe diritto ad un credito d'imposta di 1.320,00 euro, essendo in difficoltà, in accordo con il locatore, decide di **optare per la cessione del credito** di 1.320,00 euro al locatore stesso.

In questo modo **il locatario** dovrà provvedere al **versamento della sola differenza** tra canoni mensili dovuti e credito d'imposta ceduto, **per un importo di 880,00 euro** (contro i 2.200 euro che avrebbe dovuto versare), calcolata nel seguente modo:

**2.200,00 euro**

Canoni non versati (aprile / maggio)

-

**1.320,00 euro**

Credito d'imposta spettante 60% del canone (aprile / maggio)


Importo dei canoni residui che il locatario dovrà versare (aprile / maggio) per poter procedere con la cessione del credito: 880,00 euro

#### D.4. QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE PER CEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE?

**R.4.** Con il [Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **istruzioni sulle modalità di cessione dei crediti d'imposta** riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ovvero per cessione del credito d'imposta:

- ◆ per **botteghe e negozi**, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
- ◆ per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


I passaggi da seguire per effettuare la cessione del credito d'imposta sono sostanzialmente quattro.



La **comunicazione dell'opzione di cessione del credito d'imposta** potrà essere effettuata **dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, inviando **l'apposito modello esclusivamente in via telematica** attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito internet **dell'Agenzia delle entrate**, attraverso l'apposita procedura disponibile **nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (Servizi per / Comunicare / "Piattaforma Cessione Crediti")**, pena d'inammissibilità.

A decorrere dal **15 febbraio 2021**, con l'aggiornamento e la pubblicazione del nuovo modello di Comunicazione di cessione del credito d'imposta locazione, è possibile **cedere i crediti anche per i primi 4 mesi del 2021**, come consentito dalla Legge di bilancio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il nuovo modello include già tutti i mesi del calendario tra quelli con la possibilità di cedere il credito ed inserisce una casella per l'indicazione dell'anno di riferimento (2020 / 2021).



Questa procedura deve essere utilizzata per **comunicare la cessione dei crediti** da parte del **beneficiario originario (locatario)** di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

La procedura è composta da tre funzionalità:

1. Comunicazione
2. Attestazioni
3. Annullamento.



Servizi Fisconline	
Servizi per	^
Inviare	
Pagare	
Registrare contratti di locazione	
<b>Comunicare</b>	
Richiedere	
Validare e convertire file	
Fatture e corrispettivi	
Ricevute	
Software	
Comunicazioni	
Regime IVA mini One Stop Shop	

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Comunicare

## Comunicare

[Bonus Vacanze](#)

[Emissione Fatture](#)

[Domicilio per notifica atti](#)

[PEC per notifica atti](#)

[Opzione archivio VIES](#)

[Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)

[Costituzione gruppo IVA](#)

[Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)

[Piattaforma Cessione Crediti](#)

[Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni](#)

[Bonus TV](#)



### D.5. QUALI SONO I QUADRI DA COMPILARE E I DATI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DEL BENEFICIARIO?

**R.5.** Abbiamo detto che la comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, **esclusivamente in via telematica**, sulla base del [modello](#) recentemente aggiornato, direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un intermediario, **mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate**, Servizi per / **Comunicare** / **“Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni”**.

I dati richiesti al momento della compilazione sono:

- ◆ il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta;
- ◆ la tipologia del credito d'imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;
- ◆ l'ammontare del credito d'imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;
- ◆ l'importo del credito d'imposta ceduto;
- ◆ gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta;
- ◆ il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
- ◆ la data in cui è avvenuta la cessione del credito.



Se il bonus affitti spettante al beneficiario che decide di cedere, si riferisce a **canoni del 2020 e del 2021**, dovranno essere presentate **due distinte Comunicazioni di cessione** del Credito d'imposta.

**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO** (è possibile selezionare una sola tipologia di credito):

1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020 (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

2) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni)

**Indicare il tipo di contratto** (è ammessa una sola scelta):

A - Locazione/Affitto

B - Leasing

C - Concessione

D - Contratto di servizi a prestazioni complesse

E - Affitto d'azienda

**Indicare l'anno e i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2)**

ANNO

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTALE</b>					
,00					
<b>Importo complessivo del credito d'imposta maturato</b>					
,00					
<b>Ammontare del credito d'imposta ceduto</b>					
,00					

Nel riquadro **"DATI DEL CEDENTE"** deve essere indicato il **codice fiscale** del soggetto **beneficiario** del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi.

Nel riquadro **"DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE"** va indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per l'elenco completo dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, pubblicate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).



Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente.

Nel riquadro **“TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”** deve essere anzitutto individuata la “tipologia di credito ceduto” e barrare la corrispondente casella.

Una singola comunicazione può riguardare **solo uno dei due crediti d'imposta cedibili** e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d'imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Solo per la cessione del credito di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (**tipologia n. 2**) devono essere altresì indicati:

- ◆ il **“tipo di contratto”** a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella
  - ✓ A - Locazione/Affitto;
  - ✓ B - Leasing;
  - ✓ C - Concessione;
  - ✓ D - Contratto di servizi a prestazioni complesse;
  - ✓ E - Affitto d'azienda);
- ◆ **l'anno e i mesi** a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato.

Questa la schermata che si presenta dalla procedura web di invio

Dati relativi al credito		
Tipologia di credito ceduto : *	Importo complessivo del credito d'imposta maturato :	Ammontare del credito d'imposta ceduto :
<input type="text"/>	€ <input type="text" value="0"/> ,00	€ <input type="text" value="0"/> ,00

Deve essere anzitutto indicata la **“Tipologia di credito ceduto”**, tra una delle seguenti voci del relativo menu a tendina:

- ◆ 1 - Credito canoni locazione botteghe e negozi marzo 2020 (art. 65 decreto-legge n. 18 del 2020);
- ◆ 2A - Credito canoni locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda (art. 28 decreto-legge n. 34 del 2020) – Locazione/Affitto;
- ◆ 2B - Credito canoni locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda (art. 28 decreto-legge n. 34 del 2020) – Leasing;
- ◆ 2C - Credito canoni locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda (art. 28 decreto-legge n. 34 del 2020) – Concessione;
- ◆ 2D - Credito canoni locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda (art. 28 decreto-legge n. 34 del 2020) – Contratto di servizi a prestazioni complesse;
- ◆ 2E - Credito canoni locazione immobili non abitativi e affitto d'azienda (art. 28 decreto-legge n. 34 del 2020) – Affitto d'azienda.

È possibile effettuare una sola scelta.

Per il credito di tipo "1" la sezione resta come quella indicata in figura e pertanto devono essere indicati solo l'importo del credito maturato e l'ammontare del credito ceduto, che può anche essere inferiore (ma non superiore) al credito maturato, in caso di cessione parziale.

Per gli altri crediti, invece, devono anche essere indicati gli **importi** dei crediti d'imposta relativi ai singoli mesi ai quali si riferiscono i canoni di locazione degli immobili che danno diritto ai crediti stessi. In tale eventualità, la procedura calcolerà automaticamente l'importo complessivo del credito maturato e quindi l'utente dovrà poi indicare solo l'ammontare del credito d'imposta ceduto (pari o inferiore al credito maturato).

Indicare l'anno e i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2)

ANNO					
<input type="text"/>					
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					TOTALE
					<input type="text"/>
Importo complessivo del credito d'imposta maturato					<input type="text"/>
Ammontare del credito d'imposta ceduto					<input type="text"/>

Per entrambe le tipologie di credito d'imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo maturato (nel campo "Importo complessivo del credito d'imposta maturato").

Infine, deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto, nell'omonimo campo, che non deve essere superiore all'importo indicato nel campo precedente. Infatti, è possibile anche cedere solo una parte del credito d'imposta maturato.

Il riquadro "**ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI**" deve essere compilato indicando gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto. Deve essere indicato almeno un contratto. Si precisa che possono essere indicati anche più contratti (fino a un massimo di dieci), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di crediti d'imposta afferenti a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.

Estremi di registrazione dei contratti							
	Data di registrazione	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Tipo	Importo canone annuo
01			/				,00
02			/				,00

Per ciascun contratto devono essere indicati la data di registrazione, la serie, il numero (e l'eventuale sottonumero), l'ufficio dell'Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato, la tipologia di immobile ("A" = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno) e il canone annuo.

In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto, la tipologia di immobile ("A" = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno) e il canone annuo.

Per agevolare la compilazione della comunicazione, **il servizio web disponibile** nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate **espone, a certe condizioni, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione/affitto nei quali il soggetto cedente risulti come conduttore**, come da immagine.

Aggiungi un contratto								
Tabella dei contratti di locazione da importare: (50 contratti)								
Riga	Data	Serie	Numero e Sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Tipo	Importo canone annuo	Azioni
1	02/01/2015	3T	2	TJP	TJP15T000002000OF	Commerciale	14.400 €	+
2	02/01/2015	3T	5	TJP	TJP15T000005000RI	Abitativo	19.200 €	+
3	02/01/2015	3T	18	TJP	TJP15T000018000TK	Abitativo	6.600 €	+
4	03/01/2015	3T	26	TJP	TJP15T000026000WE	Commerciale	9.179 €	+

Infine, nell'apposito riquadro devono essere indicati **il codice fiscale del cessionario, la data di cessione e l'importo del credito ceduto a tale soggetto**.

Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari.

La somma dei crediti ceduti, elencati in tale riquadro, deve corrispondere all'ammontare del credito d'imposta ceduto indicato in precedenza.

IL CEDENTE COMUNICA		
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:		
	Codice fiscale cessionario	Ammontare del credito ceduto
01		,00
02		,00

**D.6. COSA DEVE FARE IL CESSIONARIO/LOCATORE PER ACCETTARE IL CREDITO D'IMPOSTA RICEVUTO?**

**R.6.** I cessionari **per accettare le cessioni** e comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ricevuti devono utilizzare l'apposita **"Piattaforma cessione crediti"** accessibile dall'area Riservata dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata> seguendo il percorso Servizi per / Comunicare / **"Piattaforma Cessione Crediti"**.

Servizi Fisconline

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Comunicare

## Comunicare

- [Bonus Vacanze](#)
- [Emissione Fatture](#)
- [Domicilio per notifica atti](#)
- [PEC per notifica atti](#)
- [Opzione archivio VIES](#)
- [Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)
- [Costituzione gruppo IVA](#)
- [Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)
- [Piattaforma Cessione Crediti](#) ←
- [Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni](#)
- [Bonus TV](#)

Servizi per

- Inviare
- Pagare
- Registrare contratti di locazione
- Comunicare**
- Richiedere
- Validare e convertire file
- Fatture e corrispettivi
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- Regime IVA mini One Stop Shop

Attraverso questa funzione, **l'utente può visualizzare i crediti di cui risulta cessionario** (ossia i crediti ceduti all'utente da altri soggetti), con l'indicazione del tipo di credito, dell'anno di riferimento, del soggetto cedente e dell'importo del credito ricevuto.

**Home**

Con la "Piattaforma Cessione Crediti" i fornitori che hanno applicato gli sconti e in generale i soggetti cessionari dei crediti possono accettare le transazioni (ove richiesto) e comunicare all'Agenzia l'eventuale ulteriore cessione del credito ricevuto. La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni: 1) Monitoraggio crediti 2) Cessione crediti 3) Accettazione crediti/sconti 4) Lista movimenti

[informativa](#)

[Manuale utente - pdf](#)

**Monitoraggio crediti**

Tramite questa funzionalità l'utente può consultare le operazioni di cessione e/o accettazione/rifuto dei crediti, nonché di conferma degli sconti.

Monitoraggio crediti →

**Cessione crediti**

Tramite questa funzionalità l'utente può comunicare la cessione, totale o parziale, dei propri crediti a favore di altri soggetti

Cessione crediti →

**Accettazione crediti/sconti**

Tramite questa funzionalità l'utente può decidere di accettare o rifiutare le comunicazioni di opzione per lo sconto e di cessione dei crediti pervenute da altri soggetti

Accettazione crediti/sconti →

**Lista movimenti**

Tramite questa funzionalità l'utente può interrogare le operazioni eseguite

Lista movimenti →

**D.7. QUALI SONO LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI?**

**R.7.** Il cessionario che ha ricevuto il credito d'imposta dal diretto beneficiario potrà utilizzarlo esclusivamente:

- ◆ **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- ◆ **in compensazione** tramite modello F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione e previa accettazione, pena l'inammissibilità.



La quota dei crediti d'imposta ceduti e **non utilizzati in compensazione da parte del cessionario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione**, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta<sup>10</sup>.

In merito, è intervenuto un recente chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2021, dove è stato precisato che nell'ipotesi in cui il cessionario non abbia utilizzato in compensazione entro il 31.12.2020, il credito d'imposta accettato nel 2020, ha comunque la possibilità di **riportarlo in sede di dichiarazione dei redditi 2021**, e di conseguenza utilizzarlo in compensazione con le imposte dovute in sede di dichiarazione.

In alternativa all'utilizzo diretto, **entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione** i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

**Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti**, tramite modello F24, con [Risoluzione del 13.07.2020 n. 39](#), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	
<b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO</b>	
<b>6931</b>	"Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".
<b>6930</b>	"Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020"

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di **compilazione del modello di pagamento F24**, i suddetti codici tributo sono esposti nella **sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo **"anno di riferimento"** del modello F24 deve essere indicato, nel formato "AAAA", **l'anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito** (2020 oppure 2021), riportato anche nel **"Cassetto fiscale"** accessibile dall'area riservata del sito internet.

Prendiamo i dati dell'esempio precedente e ipotizziamo che il commerciante abbia effettuato la **cessione del credito al locatore nel 2021**, che a sua volta ha accettato.

Quest'ultimo al momento dell'utilizzo in compensazione del credito ricevuto di 1.320,00 euro, dovrà compilare il mod. F24 nel modo seguente:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		6931		2021		1320,00	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>							
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>							
codice ufficio	codice atto						+/-
<b>TOTALE A</b>					<b>B</b>		<b>SALDO (A-B)</b>

Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenda delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Se l'importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenda delle entrate. I crediti d'imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all'Agenda delle entrate, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 1° luglio 2020.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi, tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenda delle entrate.

#### D.8. QUALI SONO I POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?



**R.8.** Anche in caso di **cessione dei crediti d'imposta** restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al **controllo della spettanza dei crediti medesimi** e **all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari** che hanno comunicato la cessione<sup>11</sup>.

I **sogetti cessionari** rispondono **solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti**.

Pertanto, come precisato nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 (paragrafo 7), nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo l'amministrazione finanziaria verificherà:

- ◆ **in capo al beneficiario originario**, l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- ◆ **in capo ai cessionari**, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Alla luce di quanto esposto è chiaro che responsabile per l'indebita fruizione del beneficio fiscale rimane sempre e comunque il beneficiario della agevolazione ovvero il conduttore che ha indebitamente giovato in tutto o in parte del credito d'imposta.

Pertanto, se il soggetto cessionario acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il cedente non aveva diritto al medesimo, **il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta**.

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020

## CASI RISOLTI DI COMPILAZIONE

**C.1.** Ipotizziamo il caso di un'agenzia di viaggi che esercita la propria attività in un immobile in locazione, con **canone mensile di 1.500,00 euro**, e decide in accordo con il proprietario/locatore dell'immobile di cedere a quest'ultimo il bonus riferito ai mesi di **dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021**. Come deve compilare la comunicazione di cessione del credito?

**S.1.** Essendo il canone mensile pari a 1.500,00 euro, verificate le condizioni per poter fruire del credito d'imposta, il bonus spettante relativo a ciascuna mensilità sarebbe pari a 900,00 euro per un totale di 2.700,00 euro.

Poiché la cessione riguarda crediti spettanti relativi a canoni del 2020 e 2021:

- ◆ Bonus di 900,00 euro per il mese di dicembre 2020
- ◆ Bonus di 1.800,00 euro per i mesi di gennaio e febbraio 2021

dovranno essere inviate due distinte comunicazioni di cessione del credito compilate in questo modo:

Comunicazione cessione del credito n. 1 relativa ai canoni 2020

**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO** (è possibile selezionare una sola tipologia di credito):

1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020 (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

2) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni)

**Indicare il tipo di contratto** (è ammessa una sola scelta):

A - Locazione/Affitto

B - Leasing

C - Concessione

D - Contratto di servizi a prestazioni complesse

E - Affitto d'azienda

**Indicare l'anno e i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2)**

ANNO  
2 | 0 | 2 | 0

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
,00	,00	,00	,00	,00	900,00
					<b>TOTALE</b>
					900,00
<b>Importo complessivo del credito d'imposta maturato</b>					900,00
<b>Ammontare del credito d'imposta ceduto</b>					900,00

## Comunicazione cessione del credito n. 2 relativa ai canoni 2021

**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO** (è possibile selezionare una sola tipologia di credito):

- 1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020  
(articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
- 2) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda  
(articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni)

**Indicare il tipo di contratto** (è ammessa una sola scelta):

- A - Locazione/Affitto
- B - Leasing
- C - Concessione
- D - Contratto di servizi a prestazioni complesse
- E - Affitto d'azienda

**Indicare l'anno e i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2)**

ANNO

2 | 0 | 2 | 1

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
900,00	900,00	,00	,00	,00	,00
Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
,00	,00	,00	,00	,00	,00
					<b>TOTALE</b>
					1.800,00
<b>Importo complessivo del credito d'imposta maturato</b>					1.800,00
<b>Ammontare del credito d'imposta ceduto</b>					1.800,00

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## L'Agenzia interpreta



Tassa di successione e intervento del legato

INTERPELLO  
N. 51/2021  
DEL 20.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rendita derivante dall'onere imposto al legatario, beneficiario dell'azienda in successione è soggetta all'imposta sulle successioni. Se il legatario e beneficiario della rendita hanno stabilito il valore della cosa legata e i tempi di pagamento questa concorrerà anche con altri elementi dell'attivo ereditario alla formazione della franchigia.

Supercondominio e superbonus 110%

INTERPELLO  
N. 94/2021  
DEL 08.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito del supercondominio ai fini del superbonus 110% è necessario prendere in considerazione ogni singolo edificio che ne fa parte. Quindi in caso di sostituzione dell'impianto termico centralizzato, possono beneficiare della detrazione maggiorata solamente quegli edifici che consentono il miglioramento di 2 classi energetiche.

Nota di variazione Iva

PRINCIPIO DI DIRITTO  
N. 4/2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel concordato preventivo in continuità con assuntore il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva, per la quota di credito falcidiata a partire dal momento in cui diviene definitiva l'omologazione della senza dovere attendere l'adempimento dell'obbligazione concordataria. In caso di fallimento dell'assuntore, inoltre, l'Iva afferente all'eventuale credito insoddisfatto non potrà essere recuperata mediante la nota di variazione, ma potrà essere chiesta a rimborso all'Amministrazione finanziaria.

Superbonus 110% escluso per comodatario

INTERPELLO  
N. 87/2021

L'Agenzia delle Entrate in tema di superbonus di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 ha

	DEL 08.02.2021	precisato per la detrazione maggiorata del 110% non può essere fruita per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti da un comodatario, persona fisica, su un edificio composto da due unità immobiliari censite in categoria "C/2" funzionalmente indipendenti e autonome che al termine dei lavori risulteranno destinate a uso abitativo. Questi interventi però potranno beneficiare delle detrazioni ordinarie.
Chiarimenti su Direttiva Dac 6	CIRCOLARE N. 2 DEL 10.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 100/2020 che ha recepito la Direttiva UE Dac 6.
Superbonus 110%	INTERPELLI N. 90/2021 N. 91/2021 DEL 08.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sulla detrazione maggiorata del 110% (ai sensi degli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020). Nello specifico ha chiarito che per determinare il momento di sostenimento delle spese relative agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% in presenza di sconto in fattura si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Il residente all'estero può beneficiare della detrazione del 110% anche in assenza di redditi imponibili sul territorio in caso di acquisto di un'unità abitativa antisismica.
Bonus affitti	INTERPELLO N. 102/2021 DEL 11.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro rientrano tra i beneficiari del bonus affitti al 20% dell'importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, versato nel periodo d'imposta 2020 per la locazione dei locali.
Benefici anti-Covid per i professionisti	INTERPELLO N. 104/2021 DEL 11.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici anti-Covid per i professionisti non cumulabili. È possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori pur avendo già fruito

dell'indennità prevista dal Decreto Cura Italia in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA.

## Il Giudice ha sentenziato



Ecobonus negato senza bonifico parlante

C.T.R. DELLA  
LOMBARDIA  
SENTENZA  
N. 1281/2020

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che il mancato utilizzo del bonifico parlante comporta l'impossibilità di beneficiare della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica. L'assenza della causale nel bonifico non permette di effettuare la ritenuta e automaticamente preclude la concessione del bonus.

Indeducibilità IMU

CORTE COSTITUZIONALE  
SENTENZA  
N. 262/2020

La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale l'indeducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, ha lasciato dubbi a più di un osservatore, perché la questione era stata sollevata con riferimento alla formulazione della norma in vigore solo nel 2012. I principi contenuti nella sentenza tuttavia non sembrano precludere del tutto la possibilità di eventuali richieste di rimborso anche per l'annualità successive.

Nullità dell'accertamento da "spesometro"

C.T.P.  
DI REGGIO EMILIA  
SENTENZA  
N. 4/2021

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha affermato che è necessario durante l'accertamento induttivo che l'ufficio quantifichi i costi relativi ai maggiori ricavi poiché il giudice di merito non può sostituirsi all'Agenzia delle Entrate. Quindi in questo caso e in assenza di elementi di fatto e/o di deduzioni al riguardo del contribuente è necessario dichiarare nullo l'atto impositivo.

Soci di srl e contributi Inps

CASSAZIONE  
ORDINANZA  
N. 805/2021

La Cassazione ha ribadito che sugli utili di società di capitali non sono dovuti i contributi Inps, infatti artigiani e commercianti devono assoggettare a contribuzione solo i redditi derivanti da attività di lavoro e non anche agli utili da partecipazione a società di capitali.

Accertamento induttivo	C.T.P. DI REGGIO EMILIA SENTENZA N. 4 DEL 19.01.2021	La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha affermato che nel caso di accertamento induttivo l'Agenzia delle Entrate deve tenere conto nella rideterminazione del reddito imponibile anche dei costi riferibili ai maggiori ricavi contestati. Sebbene sia interesse e onere del contribuente dimostrare i predetti oneri, l'ufficio anche in mancanza di tale prova può e deve comunque pervenire alla loro determinazione. Il giudice tributario può sostituirsi all'ufficio sempre che gli sia consentito dai contenuti dell'accertamento stesso.
Accertamento dati conto corrente bancario	CASSAZIONE ORDINANZA N. 3242 DEL 10.02.2021	La Cassazione ha affermato la validità dell'accertamento fiscale anche se i dati dei conti bancari e di qualunque altro rapporto intrattenuto con operatori finanziari, sono stati acquisiti senza alcuna autorizzazione sia ai fini Irpef sia Iva; l'atto impositivo cade solo in caso di grave pregiudizio per il contribuente.
Impugnazione dell'avviso bonario in sede tributaria	CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 3466 DEL 11.02.2021	La Corte di Cassazione ha affermato che l'avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario anche se non rientra espressamente nell'elenco della norma; si tratta di un provvedimento contenente una compiuta pretesa impositiva.
Dichiarazione attività estere	CASSAZIONE ORDINANZA N. 2082/2021 DEL 12.02.2021	La Cassazione ha affermato che ai fini dell'obbligazione di dichiarazione degli investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria in nessun modo rileva che essi siano sorti quando il contribuente non era residente Italia, dovendo egli ottemperare all'obbligo dichiarativo nella prima dichiarazione prodotta quale residente.
Reati tributari e confisca dei beni	CASSAZIONE SEZIONE III PENALE SENTENZA N. 5608/2021	La Cassazione ha precisato che in presenza di reati tributari può essere sequestrata a fini della successiva confisca la "prima casa" dell'imprenditore. La previsione contenuta nella normativa sulla riscossione infatti non si applica ai provvedimenti di tipo penale.



## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 19.02.2021 AL 05.03.2021**

Lunedì <b>22 Febbraio 2021</b>	Le <b>imprese elettriche</b> devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Giovedì <b>25 Febbraio 2021</b>	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi <b>INTRASTAT</b> .
Lunedì <b>1 Marzo 2021</b>	Dal 1° marzo 2021 i cittadini che accedono ai servizi online dell'Agenzia potranno farlo attraverso SPID, CIE e CNS. Gli utenti in possesso delle credenziali di Fisconline, fornite dall'Agenzia, potranno continuare a utilizzarle fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non saranno più rilasciate, invece, nuove credenziali. Dal 1° ottobre 2021, quindi, i cittadini dovranno dotarsi, a scelta, di uno dei tre strumenti di accesso a tutti i servizi della PA. Nulla cambia per professionisti e imprese
Lunedì <b>1 Marzo 2021</b>	Versamento del <b>saldo IMU 2020 a conguaglio</b> , ovvero della eventuale differenza tra quanto versato entro il 16.12.2020 e quanto dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dai Comuni che hanno usufruito della proroga al 31.01.2021 per la pubblicazione delle delibere Comunali sul <a href="#">sito Internet del MEF</a> . Il termine di pagamento del 28 febbraio, cadendo di domenica, slitta al 1° marzo.
Lunedì <b>1 Marzo 2021</b>	<b>Tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita</b> , devono provvedere all'invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2020



---

	(ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.).
Lunedì 1 Marzo 2021	I soggetti passivi Iva devono provvedere all'invio della <b>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA</b> effettuate nel <b>4° trimestre solare del 2020</b> , ovvero: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (soggetti mensili);</li><li>◆ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)</li></ul> utilizzando il <a href="#">Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"</a> , esclusivamente in via telematica.
Lunedì 1 Marzo 2021	Invio telematico del mod. IVA 2021 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP)
Lunedì 1 Marzo 2021	Ulteriore slittamento al 1° marzo (il 28 febbraio cade di domenica) del termine per <b>aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche</b> e dei loro duplicati informatici. Il nuovo termine è stato fissato dal <a href="#">Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2020 n. 311557</a> .
Lunedì 1 Marzo 2021	Rottamazione-ter / saldo e stralcio Il <a href="#">Decreto Ristori</a> n. 137/2020 è intervenuto nella disciplina della " <b>Rottamazione-ter</b> " e " <b>Saldo e Stralcio</b> ", rinviando al <b>1° marzo 2021</b> il termine per il <b>pagamento delle rate in scadenza nel 2020</b> , in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall'art. 154, lettera c) del "Decreto Rilancio". Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il <b>mancato, insufficiente o tardivo versamento</b> di quelle in scadenza per l'anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il <b>1° marzo 2021</b> . Per tale termine <b>non sono previsti i cinque giorni</b> di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Inoltre, si ricorda che il <b>1° marzo</b> è prevista anche la scadenza del versamento della <b>prima rata del 2021</b> e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si

---

---

perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

---

Lunedì **1 Marzo 2021**

I veterinari devono provvedere all'invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 e REDDITI 2021 PF precompilato.

---

Lunedì **1 Marzo 2021**

Gli artigiani e commercianti già in attività nel 2020, possono fare domanda all'INPS per la riduzione dei contributi del 2021.

Ovvero gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario (L. 190/2014), obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, per usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato", devono comunicare la propria adesione, secondo le modalità descritte nella [circolare Inps n. 29/15, paragrafo 3](#), ovvero tramite la compilazione del modello telematico appositamente predisposto all'interno del [Cassetto per Artigiani e Commercianti](#)

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.